Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di lunedì 18 dicembre 2017

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer price rilevante solo per le transazioni avvenute con l'estero

di **Marco Bargagli**

In **tema di prezzi di trasferimento infragruppo**, l'articolo 110, comma 7, del D.P.R. 917/1986, in seguito alle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017, si è adeguato al c.d. **principio di libera concorrenza** (c.d. *arm's lenght*) previsto dagli ***standard* internazionali** (cfr. articolo 9 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi).

Attualmente, per espressa disposizione normativa, *"i **componenti del reddito** derivanti da operazioni con **società non residenti nel territorio dello Stato**, che direttamente o indirettamente **controllano l'impresa**, ne **sono controllate** o sono **controllate dalla stessa società che controlla l'impresa**, sono determinati con **riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti** operanti in **condizioni di libera concorrenza** e in **circostanze comparabili**, se ne deriva un **aumento del reddito**. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una **diminuzione del reddito**, secondo le **modalità e alle condizioni** di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 "*.

L'articolo 5 del D.Lgs. 147/2015 (c.d. **"*decreto internazionalizzazione e crescita imprese*"**), a seguito di un'**interpretazione autentica** operata dal legislatore, ha previsto che le disposizioni in tema di *transfer price* non si applicano per le operazioni avvenute **tra imprese residenti** o **localizzate nel territorio dello Stato**.

Tale concetto è stato ribadito anche dalla **Suprema Corte di Cassazione**, con l'ordinanza **n. 22879/2017** pubblicata **in data 29 settembre 2017**, la quale ha anche formulato **interessanti principi ermeneutici** sul tema dei **comportamenti antieconomici del contribuente** che, in **determinate circostanze**, possono anche determinare **l'accertamento induttivo dei redditi** *ex* articolo 39, primo comma, lettera d) del D.P.R. 600/1973.

Nello specifico, nel **corso di una verifica fiscale** l'Amministrazione finanziaria aveva **recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili dal reddito d'impresa**, derivanti dalle **prestazioni di servizi** rese tra imprese **appartenenti allo stesso Gruppo tutte residenti in Italia**, in quanto ritenuti **non in linea con il valore normale di mercato** e, inoltre, non era stato ravvisato il **prescritto requisito dell'inerenza** delle spese sostenute sancito dall'articolo 109 del D.P.R. 917/1986.

La contestazione operata dall'Ufficio riguardava l'**entità dei costi**, **ritenuti eccessivi**, **dedotti dalla società contribuente** e **sostenuti per remunerare**, secondo la disciplina di un **contratto di**

fornitura annuale, i *"servizi di gestione"* resi nei **confronti della società verificata** e di **altre società del Gruppo,** da parte della **comune società controllante**.

La **ripartizione delle spese** era quindi avvenuta sulla base dei **fatturati** delle singole imprese rispetto a quello globale del Gruppo creando, simmetricamente, **costi deducibili** e **perdite fiscali** riportabili in **diminuzione di futuri redditi imponibili**.

Gli ermellini hanno **confermato la sentenza emessa da parte del giudice di merito**, il quale aveva stabilito che:

- non è ammessa una "**rettifica automatica dei prezzi fatturati"**, ancorché **divergenti dal valore normale dei servizi resi** ove **prestati su transazioni fra imprese residenti,** posto che nella specie il **ribaltamento dei costi** era avvenuto sulla base di un'**imputazione contrattualmente definita tra le parti** e prevedente una **percentuale calcolata commisurando il fatturato della singola società controllata** rispetto a quello **globale del gruppo**;
- la **società controllante,** aveva comunque regolarmente **sottoposto a tassazione i ricavi** derivanti dagli **addebiti infragruppo,** creandosi **piena armonizzazione** della base imponibile a livello erariale.

In merito il giudice di legittimità, **non ravvisando alcun arbitraggio fiscale a livello di Gruppo**, ha osservato che il **rinvio delle fatture al contratto di servizio** integra in **modo sufficiente** la **determinatezza delle prestazioni convenute** e di quelle **regolate con i pagamenti**, né il ricorrente risulta averne **contestato l'effettività.**

In definitiva, la possibilità di **preconcordare in aumento** i **corrispettivi** "*è compatibile, oltre dunque gli **onorari minimi calcolati dal Fisco** … con un'**analoga pattuizione contrattuale** dei **compensi fra capogruppo e controllata**; ciò deponendo in senso critico circa **l'indefettibilità dell'unico parametro opposto dall'Ufficio in sede di accertamento** critico dei costi, nemmeno avendo **trovato adeguata censura** il **criterio di proporzionalità al fatturato** nell'imputazione dei costi di service infragruppo e dunque, in conclusione, **dovendo andare esclusa ogni rettifica automatica dei costi** sulla base di **mera contestazione di eccessività"***.